

Originale informatico
sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs.
07/03/2005, n. 82



Deliberazione Nr. 27
in data 31-05-2022

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2022

Il giorno **trentuno** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e Ordinaria di prima convocazione.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Giuseppe Taibi**.

All'inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti:

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Dalla Costa Loris	P
Rabito Roberto	P
Dal Ponte Giovanni	P
Fontana Giuseppe	A
Agnolin Carlo	A
Ranzolin Emanuela	P
Benetti Bruno	A
Carollo Stefania	P
Cattelan Stefano	P
Cappozzo Robertino	P
Lironi Carlo	P
Maino Giampietro	A
De Marchi Eugenio Silvano	A

(P)resenti 8 (A)ssenti 5

Il Signor **Loris Dalla Costa**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopra riportato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 DEL 17-05-2022

Il/la sottoscritto/a Ranzolin Paola, responsabile dell'AREA FINANZIARIA del Comune di Lugo di Vicenza, ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2022"

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 13/01/2022 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e bilancio di previsione 2022-2024", dichiarata immediatamente eseguibile;

Viste le delibere di G.C.:

- n. 5 del 18/01/2022 ad oggetto: "Approvazione Peg anno 2022: assegnazione dotazioni finanziarie" e s.m.i.;
- n. 15 del 22/02/2022 ad oggetto: "Peg anno 2022: approvazione Piano degli Obiettivi e Piano della Performance";

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per*

cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il Regolamento per l'Applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Lugo di Vicenza approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2021;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Richiamata la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente (ETC) è definito dall' ARERA, nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che il Consiglio di Bacino Vicenza risulta essere l'Ente territorialmente competente per la validazione del PEF del Comune di Lugo di Vicenza e dei Comuni afferenti il Consiglio stesso e tuttavia, seppur costituito, non è ancora operativo in ordine all'esercizio della funzione di "determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza" e, pertanto, ogni Comune deve provvedere alla determinazione in merito alle proprie tariffe rifiuti;

Dato atto che:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, ha deliberato l'avvio del secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025;
- la nuova Deliberazione n. 363/2021/R/Rif, ARERA ha stabilito che il Piano Finanziario TARI sia sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, prevedendo un aggiornamento biennale sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento;

Visto che in data odierna è stata deliberata la presa d'atto del Piano economico finanziario relativo, e allegati, al servizio di gestione rifiuti per l'annualità 2022 e periodo regolatorio 2022-2025, validato dall'ETC Consiglio di Bacino Vicenza, con Deliberazione del Comitato n. 11 del 10.05.2022, per un importo complessivo di € 327.725,00;

Precisato che l'entrata da tariffe coprirà l'importo del PEF al netto delle entrate indicate nel PEF alla voce detrazione di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021 (Miur, ricavi da evasione...) **per un totale di € 322.085,00;**

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il **comma 683**, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle **"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"**, aggiornate alla data del 31/12/2021 dal MEF, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 relativamente al Comune di Lugo di Vicenza è complessivamente pari ad € 408.456,61;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Precisato che le agevolazioni previste dall'art. 24 del Regolamento TARI (esenzione tariffa per locali di proprietà del Comune dati in concessione ad associazioni e a gruppi operanti nel territorio di Lugo di Vicenza, esclusi quelli a destinazione ricettiva/o di somministrazione di alimenti e bevande) sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Di dare atto che il costo delle agevolazioni di cui sopra quantificato in € 588,23 viene finanziato con specifica autorizzazione di spesa prevista nel bilancio di previsione 2022-2024, anno 2022 alla missione 1, programma 5;

Ritenuto approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti 2022 “TARI” così come desumibili dalla relazione tariffaria parte integrante della presente deliberazione (**Allegato A**);

Dato atto che tali tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario 2022 e delle banche dati dei contribuenti, sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2022 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;

Precisato che per le utenze non domestiche, alla sottocategoria 5 a) “agriturismi” vengono applicate le tariffe relative alla categoria 5) “alberghi con ristorante” e per la sottocategoria 15 a) “autorimesse, magazzini senza vendita diretta” vengono applicate le tariffe relative alla categoria 15 “attività artigianali di produzione beni specifici”;

Visto l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, la misura del TEFA è fissata al 5%”;

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità ...”;

Dato atto che a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Visti:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif/ (MTR-2);

Vista la Determina ARERA n. 2/DRIF/2021;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti, acquisito al protocollo comunale n. 5021 del 26/05/2022, allegato al presente atto;

Visti:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate comunali;

PROPONE

1. **di approvare** le tariffe della Tassa sui rifiuti 2022 "TARI", così come desumibili dalla relazione tariffaria allegato A) al presente atto e facente parte integrale e sostanziale dello stesso, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022 in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;
2. **di quantificare** in € 322.085,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario approvato con precedente deliberazione in data odierna, al netto delle entrate indicate nel PEF al voce detrazione di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021 (Miur, ricavi da evasione...);
3. **di dare atto** che la copertura delle agevolazioni previste dall'art. 24 del Regolamento TARI è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune con iscrizione della spesa quantificata in € 588,23 nel bilancio di previsione 2022-2024, anno 2022 alla missione 1, programma 5;
4. **di stabilire** che per le utenze non domestiche, alla sottocategoria 5 a) "agriturismi" vengono applicate le tariffe relative alla categoria 5) "alberghi con ristorante" e per la sottocategoria 15 a) "autorimesse, magazzini senza vendita diretta" vengono applicate le tariffe relative alla categoria 15 "attività artigianali di produzione beni specifici";
5. **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
6. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13,

comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Di attribuire alla stessa il carattere dell'immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere.

--- *fine proposta* ---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati.

ALL'ESITO della discussione consiliare così sinteticamente verbalizzata:

***Il Sindaco** avendo già illustrato la delibera insieme al piano finanziario, chiede se ci sono interventi e si procede alla votazione;*

Non ci sono ulteriori interventi.

CON VOTI

favorevoli n. 8,

contrari: ///,

astenuiti ///

espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto.

Successivamente, rilevata l'urgenza di provvedere, con voti:

favorevoli n. 8,

contrari: ///,

astenuiti n. ///,

espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE - Loris Dalla Costa (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE - Giuseppe Taibi (firmato digitalmente)

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 29 DEL 17-05-2022:**

Parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA - RAG reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area Finanziaria in data 26-05-2022.

Parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area Finanziaria in data 26-05-2022.



Comune di
Lugo di Vicenza
PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 17-05-2022 AD OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2022

Si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

Favorevole

Lugo di Vicenza, 26-05-2022

Il Responsabile Area Finanziaria
(Rag. Paola Ranzolin)
(firmato digitalmente)



Comune di
Lugo di Vicenza
PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 17-05-2022 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI "TARI"
ANNO 2022

Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

Favorevole

Lugo di Vicenza, 26-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Paola Ranzolin)
(firmato digitalmente)



Comune di
Lugo di Vicenza
PROVINCIA DI VICENZA

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE

La delibera di C.C. n. 27 del 31-05-2022 viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del Comune di Lugo di Vicenza dal giorno 23-06-2022 al 08-07-2022 ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Lì, 23-06-2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Zazzera Luca
firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La delibera di C.C. n. 27 del 31-05-2022, diviene esecutiva:

a) Immediatamente, all'esito dell'approvazione, qualora il Consiglio **l'abbia dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, con espressa votazione riportata al termine del testo della delibera;

oppure

b) trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000, in assenza della dichiarazione di cui al punto a).

Lì, 23-06-2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Zazzera Luca
firmato digitalmente

AII. A)

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Relazione Tariffe 2022

1-Piano Tariffario – Premessa

La variazione dei costi da un anno di esercizio all'altro comporta una redistribuzione del carico impositivo tra le utenze domestiche e non domestiche e tra le diverse classi di utenza.

La distribuzione del carico impositivo è influenzato da diversi elementi quali:

- ✚ composizione dei costi totali di gestione;
- ✚ ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
- ✚ combinazione dei coefficienti adottati per le diverse tipologie di utenza;

dove le scelte effettuate per ciascuna utenza si riflettono sull'intera popolazione.

Ulteriore elemento di variazione è costituito dal vincolo di copertura dei costi di gestione; in particolare la tariffa binomia a regime deve coprire tutti i costi, rispettando la seguente equivalenza:

$$T_n = (CG+CC)n-1 (1+I_{pn}-X_n) + CK_n (1)$$

dove tali simboli rappresentano:

- **T_n** Totale delle entrate tariffarie di riferimento
- **CG_{n-1} CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC**
Costi servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
- **CC_{n-1} CARC+CGG+CCD**
Costi comuni imputabili alle attività di gestione dell'anno precedente
- **I_{pn}** Inflazione programmata per l'anno di riferimento
- **X_n** Recupero di produttività per l'anno di riferimento
- **CK_n** Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente dipende dall'interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna tipologia di utenza.

2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2022		
Costi Montante Tariffario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 108.854,18	€ 23.894,82
Costi Variabili	€ 155.255,52	€ 34.080,48
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 264.109,70	€ 57.975,30
Totale	€ 322.085,00	
% Ripartizione costi fissi	82,00%	18,00%
% Ripartizione costi variabili	82,00%	18,00%

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2022

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche:

TIPO UTENZA	COMPONENTI	N°	SUPERFICIE TOTALE	Ka	Kb	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€)
RESIDENTI	1 Componente	554	66.061	0,84	0,51	0,391769 €	33,718335 €
RESIDENTI	2 Componenti	488	75.270	0,98	1,72	0,457064 €	113,716739 €
RESIDENTI	3 Componenti	343	52.132	1,08	2,20	0,503703 €	145,451643 €
RESIDENTI	4 Componenti	229	35.673	1,16	3,00	0,541014 €	198,343149 €
RESIDENTI	5 Componenti	44	7.366	1,24	3,60	0,578325 €	238,011779 €
RESIDENTI	6 Componenti	28	4.997	1,30	4,10	0,606309 €	271,068971 €

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2022

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Sup. tot.	Kc	Kd	Quota Fissa	Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	10	2.003	0,45	3,40	0,209798 €	0,290826 €
2	Campeggi, distributori carburanti	3	417	0,76	6,03	0,354326 €	0,515788 €
3	Stabilimenti balneari	0	0	0,50	4,25	0,233109 €	0,363532 €
4	Esposizioni, autosaloni	0	0	0,43	3,00	0,200474 €	0,256611 €
5	Alberghi con ristorante	3	547	1,20	9,86	0,559462 €	0,843394 €
6	Alberghi senza ristorante	0	0	0,85	6,55	0,396286 €	0,560267 €
7	Case di cura e riposo	0	0	0,97	8,15	0,452232 €	0,697126 €
8	Uffici, agenzie, studi professionali	9	1.948	1,13	8,76	0,526827 €	0,749303 €
9	Banche ed istituti di credito	7	1.046	0,58	4,78	0,270407 €	0,408867 €
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	12	6.385	1,11	8,00	0,517502 €	0,684295 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3	270	1,52	10,45	0,708652 €	0,893861 €
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	14	1.432	1,04	7,00	0,484867 €	0,598758 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0	0	1,16	8,45	0,540813 €	0,722787 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	8	13.552	0,91	7,50	0,424259 €	0,641527 €
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	26	7.138	1,09	8,92	0,508178 €	0,762989 €
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	12	2.399	5,10	39,67	2,377713 €	3,393250 €
17	Bar, caffè pasticceria	6	736	4,45	29,82	2,074671 €	2,550711 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3	270	2,38	16,82	1,109600 €	1,438731 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	420	2,61	21,41	1,216830 €	1,831346 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1	37	6,25	49,85	2,913864 €	4,264016 €
21	Discoteche, night club	0	0	1,64	10,50	0,764598 €	0,898138 €